NESSUN REATO PER LA PROSTITUTA CHE ACCOMPAGNA SUL POSTO DI LAVORO UNA COLLEGA. CASS. 16535/2025

A CURA DELL'AVV.MICHELEALFREDO CHIARIELLO

INDICE

1) INTRODUZIONE;

2) IL FATTO;

3) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE;

4) CONCLUSIONI.-

*****

1. INTRODUZIONE

Può un gesto di gentilezza – come accompagnare un'amica in macchina – trasformarsi in un reato? Se l'amica in questione è una prostituta ed il luogo di destinazione è il marciapiede del "turno di lavoro", la risposta rischia di diventare più complicata del previsto.-

2. IL FATTO

Nel caso sottoposto alla Suprema Corte, una donna era stata condannata per il reato di favoreggiamento della prostituzione, per aver accompagnato, in auto, una collega nel luogo in cui quest'ultima esercitava abitualmente la prostituzione su strada.-

L'imputata aveva sempre sostenuto di aver agito per **mera cortesia**, senza alcun ritorno economico, né alcuna finalità organizzativa o di incentivo all'attività della collega. Un

aiuto isolato, sporadico, dettato da motivi personali e non da logiche di sfruttamento o gestione.-

3. LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

La Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna, perché *"il fatto non costituisce reato"*, evidenziando che per integrare il reato di favoreggiamento della prostituzione non basta un qualunque atto materiale che favorisca, in astratto, l'attività della prostituta.-

Nel caso concreto il passaggio in auto è stato ritenuto un gesto marginale, che – per quanto materialmente utile – **non aveva alcun carattere di sistematicità** ma del tutto "neutro" sotto il profilo penale, benché oggettivamente collegato all'attività di prostituzione.-

Dunque, **una prostituta che accompagna un'altra sul luogo di lavoro non commette reato**, se tale condotta:

- non è inserita in un contesto di abitualità o organizzazione;
- non è motivata da un interesse economico o da un intento di promozione del meretricio;
- non implica strutture, strumenti o modalità idonee a rendere più efficace, sicuro o redditizio l'esercizio dell'attività altrui.

4. CONCLUSIONI

Non ogni gesto che, in apparenza, favorisce l'attività sessuale a pagamento costituisce automaticamente reato.-
Se manca un intento di guadagno, un'organizzazione stabile o una volontà concreta di incentivare l'attività altrui, la legge non punisce chi si limita a offrire un passaggio in auto.-